SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E L' AZIENDA ULSS ___ PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI AL PIANO REGIONALE OPERATIVO 2021 PER IL CONTROLLO SULL'ETICHETTATURA OBBLIGATORIA DELLE CARNI BOVINE, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N° ___ DEL _____, ED IN ATTUAZIONE DELL'ART. 15 DELLA L. N. 241/1990.----------

I signori:----------

- _____, il quale agisce in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto (in seguito per brevità denominata "Regione") con sede legale in Venezia - Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, nella sua qualità di Direttore della Direzione Agroalimentare, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;----------

----------e----------

- _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore Generale o _____ dell'Azienda ULSS n. _____, (in seguito denominata "AULSS"), con sede legale in _____ – via _____, __, codice fiscale_____;----------

----------premettono che:----------

gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune e idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice.----------

La Regione e l'AULSS ritengono vantaggiosa la reciproca collaborazione, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottemperare l'obbligo comunitario di attuazione dei controlli ufficiali nell'ambito del sistema di etichettatura obbligatoria delle carni bovine.

Infatti, il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Consiglio, istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e

con il Decreti del Ministero delle Politiche agricole e forestali sono state emanate a livello nazionale le regole di attuazione della suindicata normativa unionale.----------

Considerata l'importanza che riveste quest'attività di controllo, effettuata dall'autorità pubblica al fine di assicurare e garantire il consumatore sulla tracciabilità della carne bovina, dell'opportunità, al fine di rafforzare il mercato e di favorire la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni bovine, si ritiene necessario continuare a garantire l'attività regionale, in attuazione a quanto previsto dalla vigente normativa di settore.----------

Pertanto, in riferimento a quanto stabilito con Dgr n. 3664/2007, pp. 2 e 3, con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari n. 51 del 30 giugno 2008 sono state approvate le "Procedure operative controlli etichettatura obbligatoria carni bovine".----------

Tutto ciò premesso le parti convengono e accordano quanto segue:----------

Art. 1 Oggetto dell'Accordo ----------

Il presente accordo di collaborazione, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. _____ del _____, disciplina i rapporti cooperazione fra la Regione e l'AULSS per l'esecuzione del "Piano regionale operativo 2021 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine" Allegato A alla deliberazione in oggetto, agli effetti del regolamento (CE) n. 1760/2000 e del DLgs n. 58/2004;--------

Art. 2 Attività da svolgersi ----------

1. L'AULSS autorizza il proprio personale Medico Veterinario a rapporto esclusivo, individuato con Decreti dirigenziali regionali del 18 luglio 2008 n. 450 e del 24 settembre 2015 n. 100 rispettivamente dell'Unità di Progetto Sanità animale e igiene alimentare e della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare, di nomina degli "Agenti accertatori per il controllo sulla tracciabilità obbligatoria della carne bovina", a svolgere presso le strutture degli operatori del settore alimentare considerato, sul territorio di competenza, l'attività di verifica inerente l'etichettatura obbligatoria della carne bovina di cui al reg.(CE) n. 1760/2000 e s.m.e.i.------

2. L'AULSS, nella pianificazione dei controlli previsti dal presente Accordo, decide l'effettuazione di ispezioni presso i soggetti interessati prevedendo che, all'interno del campione assegnato dal Piano regionale

in parola, almeno il 10% (dieci per cento) di questi riguardi la verifica di carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi che sono commercializzate con la denominazione di vendita "vitello, carne di vitello" della categoria "V" e "vitellone, carne di vitellone" della categoria "Z", ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal DM 08/08/2008, n. 2551.----------

3. L'AULSS potrà svolgere il numero di controlli di competenza riportato nell'Allegato A della Dgr succitata, nei tempi previsti al p. 6 della medesima Dgr e indicati al p. 1 art. 9 del presente Accordo, secondo la procedura stabilita dal succitato Decreto dirigenziale n. 51 del 30 giugno 2008;----------

4. Ai fini del controllo e del monitoraggio sulla propria attività richiesta e svolta, l'AULSS invia alla Regione del Veneto – Direzione Agroalimentare, tramite PEC all'indirizzo "agroalimentare@pec.regione.veneto.it", i dati riguardanti gli accertamenti effettuati, per i successivi adempimenti di competenza.----------

5. L'AULSS, cui dipende il personale Agente accertatore, s'impegna a fornire le attrezzature, lo strumentario, il mezzo di servizio e l'organizzazione amministrativa utile per l'espletamento dell'attività considerata.----------

Art. 3 Obblighi delle parti ----------

1. La Regione sorveglia l'operato dell'AULSS di cui al presente Accordo di collaborazione.----------

2. La Regione effettua la gestione tecnico – amministrativa e finanziaria, compresa l'erogazione all'AULSS degli importi di contributo stabiliti;----------

3. L'AULSS risponde sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità del proprio operato e tiene indenne la Regione da qualsiasi responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente Accordo.----------

Art. 4 Contributo e liquidazione ----------

1. La Regione riconosce a questa AULSS il compenso unitario forfettario, stabilito al p. 5 della deliberazione in oggetto al presente Accordo, di =300,00= (trecento/00) euro, onnicomprensivo delle spese generali e amministrative inerenti l'organizzazione e la gestione dei controlli specificatamente indicati nel "Piano

regionale operativo 2021 per il controllo sull'etichettatura delle carni bovine" di cui all'Allegato A della succitata Dgr.----------

2. Nell'ambito dell'assegnazione complessiva di cui alla deliberazione della Giunta Regionale in oggetto, la liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione a completamento dell'attività richiesta previa presentazione da parte dell'AULSS della relazione finale con il numero dei controlli e l'attività svolta per le verifiche programmate dal Piano regionale, sottoscritta dal competente Direttore Generale .----------

3. La liquidazione dell'importo di cui al precedente p. 2 riguarda i controlli effettivamente svolti come indicati dall'Accordo. L'importo complessivo di contributo non potrà comunque eccedere il limite massimo delle risorse regionali rese disponibili a tale scopo, ammontanti ad euro _____,00 (_____/00).----------

Art. 5 Durata dell'Accordo. Revoca e recesso. ----------

1. Il presente Accordo è operativo, in conformità con quanto disposto dalla Regione, a decorrere dal giorno successivo alla stipula dello stesso.----------

2. Tutte le attività richieste compreso l'invio della relazione finale di cui al suindicato p. 2, art. 4 del presente Accordo, ed in particolare i controlli campionari indicati per ciascuna AULSS all'articolo 1 del presente Accordo, possono essere espletate entro il 1° novembre 2021.----------

3. La Regione si riserva la facoltà di revocare, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico e salvo indennizzo, le attività di controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine di cui al presente atto.-----

4. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento previa comunicazione scritta da inviare con un preavviso di 30 giorni. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.----------

Art. 6 Controversie ----------

1. Il presente Accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.----------

2. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.----------

3. In caso di mancato raggiungimento di intesa le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.----------

Art. 7 Disposizioni finali ----------

L'Accordo non è soggetto all'imposta di registro, ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.----------

Le spese fiscali derivanti dal presente Accordo sono a carico dell'AULSS.----------

Il presente atto, è composto di n. 7 articoli e complessive n. ____ righe.----------

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. q-bis) del D.Lgs n. 7 marzo 2005 n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.----------

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione.----------

----------PER LA REGIONE----------PER L'AULSS----------

21066125